

C. Biasca

Incarto8835

091 814 17 17

CITTA DI BELLINZONA
Bellinzona
08:16:07.04.2026
2 aprile 2026

INTIMAZIONE

02 APR. 2026

Incarti.

Incarto008835



02-04-2026 18:30:15

Sezione degli enti locali

Via Carlo Salvioni 14

6501 Bellinzona

telefono +41 91 814 17 11

e-mail di-sel@ti.ch

web www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 16 marzo 2026 del Municipio del Comune di Bellinzona, con cui è chiesta l'approvazione delle modifiche del Regolamento organico comunale (articoli 9 cpv. 1 let. o, 10 cpv. 3, 14bis, 31, 32 cpv. 2, 37 cpv. 4, 42 cpv. 2, 53 cpv. 2, 56 cpv. 1, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4, 104bis, 105bis, 117 cpv. 2);

preso atto che:

- le modifiche sono state adottate dal Consiglio comunale in data 15 dicembre 2025;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

preso atto del preavviso del 27 marzo 2026 dell'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) in merito al nuovo art. 104bis.

Nel suo preavviso l'UVCP richiama la RG n. 2515 del 19 maggio 2021, mediante la quale è stato accolto un ricorso contro l'introduzione di analogo disposto in un regolamento comunale di un altro Comune.

L'UVCP segnala altresì una sentenza del Tribunale Federale (DTF 151 I 113), in particolare il relativo consid. 6, in cui il TF specifica che una norma cantonale che prevede la facoltà di limitare - rispettivamente di escludere - in certe circostanze il ricorso al prestito di personale in un bando di concorso può essere considerata ammissibile ai sensi del CIAP 2019; lo stesso non vale tuttavia per una regola cantonale che limita in modo sistematico il ricorso al prestito di personale nel contesto dell'assegnazione di appalti pubblici di costruzione.

Considerato,

art. 14 bis cpv. 6

cpv. 6

La distruzione della registrazione può avvenire solo dopo la crescita in giudicato della risoluzione di approvazione del verbale delle discussioni (art. 7 cpv. 3 lett. c LOC). Il disposto è pertanto completato come segue:

... omissis ... Dopo la crescita in giudicato della risoluzione d'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale la registrazione è distrutta. ... omissis ...

art. 56 cpv. 1

Gli oggetti per cui può essere proposto referendum sono quelli dell'art. 75 cpv. 1 LOC. I medesimi vanno oltre a quelli dell'art. 9 Regolamento comunale cui il cpv. 1 rimanda. Il cpv. 1 è pertanto modificato come segue:

Decisione n. Incarto8835 del 2 aprile 2026

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale stabilite dall'art. 75 LOC, come pure nei casi previsti da leggi speciali ... omissis ...

art. 104 bis

Il nuovo art. 104 bis prevede:

Alle ditte vincitrici degli appalti pubblici è vietata (salvo in casi eccezionali e giustificati) la possibilità di utilizzare personale delle agenzie interinali o di notificati, indipendentemente dalle possibilità offerte dalla Legge cantonale sulle commesse pubbliche.

In accoglimento di una mozione, analogo disposto era stato deciso dal Consiglio comunale di un altro Comune nel 2018. Nella RG n. 2515 del 19 maggio 2021, il Governo ha tuttavia avuto modo di affermare quanto segue al riguardo del disposto (n.d.r. le sottolineature sono nostre):

... omissis ...

5. *Il quadro normativo precedentemente esposto è però stato oggetto d'impugnativa con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale con recente sentenza 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 si è espresso in proposito, giungendo alla conclusione (considerandi 5 e 6 in particolare) che l'applicazione del divieto di principio del subappalto previsto dall'art. 24 LCPubb alle agenzie interinali è contraria all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 (ALC), non essendo compatibile in particolare con gli art. 2 ALC e 9 cpv. 1 allegato I ALC.*

Il Tribunale federale ha di conseguenza annullato la frase "e/o l'impiego di personale fornito da terzi" di cui all'art. 24 cpv. 1 LCPubb, ciò che implica che le agenzie interinali non sono (più) sottoposte alle regole applicabili al subappalto e che esse sono di fatto escluse dal campo di applicazione dell'art. 24 LCPubb.

La massima Autorità giudiziaria svizzera ha altresì indicato che la conclusione di cui sopra si impone in particolare anche per l'art. 24 cpv. 3 lett. f) LCPubb, che il legislatore ticinese ha inserito alla fine della stessa norma e che costituisce una delle condizioni minime poste dalla legge per potere ammettere il subappalto (consid. 6).

Alla luce di quanto indicato in precedenza, ritenuto in particolare che quanto adottato dal Consiglio comunale di ... con l'art. 121A RC si fonda essenzialmente sull'art. 24 cpv. 3 lett. f) LCPubb, questo Consiglio ha maturato il convincimento che il contestato divieto comunale, inserito all'art. 121A RC, non può applicarsi, così come indicato, alle ditte vincitrici di appalti pubblici, le quali possono pertanto continuare ad utilizzare personale delle agenzie interinali o di notificati. Il tutto senza necessità di analizzare le altre censure sollevate dalle insorgenti.

... omissis ...

Preso atto del citato preavviso dell'UVCP e in particolare della richiamata giurisprudenza non si può procedere all'approvazione dell'art. 104 bis.

Art. 117 cpv. 2

Nel dispositivo del messaggio municipale e nella risoluzione pubblicata all'albo è indicata una modifica dell'art. 117 cpv. 2 Regolamento comunale. Non risulta però che la proposta di modifica di questo disposto, ovvero il testo di modifica, sia stata sottoposta al Legislativo. Perlomeno nel messaggio municipale (vedi pagg. 111-117) e nel rapporto della Commissione della Gestione non v'è traccia al riguardo.

Tuttavia, ritenuto che il cpv. 2 dell'art. 117 va in ogni caso aggiornato per allinearlo all'art. 187 lett. b LOC, si dispone per la seguente modifica d'ufficio:

I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 60 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.

Ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. Sono approvate le modifiche del Regolamento organico comunale del Comune di Bellinzona agli artt. 9 cpv. 1 let. o, 10 cpv. 3, 31, 32 cpv. 2, 37 cpv. 4, 42 cpv. 2, 53 cpv. 2, 62 cpv. 2, 63 cpv. 4, 105bis. Sono riservati i punti seguenti.
2. Non è ratificato l'art. 104 bis.
3. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

art. 14 bis cpv. 6

... omissis ... Dopo la crescita in giudicato della risoluzione d'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale la registrazione è distrutta. ... omissis ...

art. 56 cpv. 1

Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale stabilite dall'art. 75 LOC, come pure nei casi previsti da leggi speciali ... omissis ...

art. 117 cpv. 2

I regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso all'albo comunale, per un periodo di 60 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum.

4. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune istante.
5. Sono riservati i diritti dei terzi.

Decisione n. Incarto8835 del 2 aprile 2026

6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

7. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio
- Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (dt-uvcp@ti.ch)

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca

| | E | PC | | E | PC |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|
| SINDACO | | <input checked="" type="checkbox"/> | MUNICIPALI | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SEGRETARIO | | <input checked="" type="checkbox"/> | PIANIFICAZIONE | | |
| CANCELLERIA | <input checked="" type="checkbox"/> | | EDILIZ. PRIVATA | N | S |
| RISORSE UMANE | | | SCUOLE | | |
| GIURIDICO | | <input checked="" type="checkbox"/> | CULTURA | | |
| INFORMATICA | | | FINANZE | | |
| MOV. POPOLAZIONE | | | SPORT | | |
| COMUNICAZIONE | | | SERVIZI URBANI | | |
| QUARTIERI | | | OPERE PUBBLICHE | | |
| POLIZIA | | | SOCIALITÀ / GIOVANI | | |
| POMPIERI | | | ANZIANI | B | S |
| AMB | | | CONTR. INTERNO | | |

IN PUBBLICAZIONE DAL 08.04.2026 AL 12.05.2026